



Il Vescovo di San Miniato

Arredo e utilizzo degli edifici di culto

Dopo tre anni dal mio ingresso nella Diocesi di San Miniato, valutando la complessa realtà del patrimonio sacro, artistico e culturale della nostra Chiesa, ritengo utile una linea comune per la gestione generale e particolare di ogni singola comunità, stabilendo alcune regole alle quali attenersi.

Circa l'arredo e gli allestimenti vari della chiesa, occorre ricordare innanzitutto che non si tratta di generici abbellimenti estrinseci né di oggetti di carattere puramente utilitaristico, ma di suppellettili pienamente funzionali che vanno attentamente progettate perché siano armonicamente connesse con l'insieme dell'edificio. Nell'utilizzo delle suppellettili si abbia cura di rispettarne rigorosamente l'identità culturale, storica e artistica, evitando arbitrarie e incongrue modifiche.

Per quanto riguarda l'utilizzo della chiesa e delle sue pertinenze, Il can. 1210 del CIC stabilisce che nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietata qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. Il Vescovo straordinariamente può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

Vista l'istruzione IMA (CEI 2005), la costituzione conciliare sulla liturgia *Sacrosanctum Concilium*, La Progettazione di Nuove Chiese (CEI 1993), L'adeguamento Delle Chiese Secondo La Riforma Liturgica (CEI 1996), Ordinamento Generale Del Messale Romano;

Visto il Decreto Generale del Vescovo della Diocesi di San Miniato Mons. Giovanni Paccossi del 07 giugno 2024 (prot. 52 / 2024), con rimando in particolare alla delibera CEI n. 37 riguardante gli atti di straordinaria amministrazione;

Visto che varie compagnie teatrali, musicisti, associazioni di promozione culturali, movimenti politici e umanitari richiedono l'uso delle chiese e delle pertinenze per le loro iniziative e manifestazioni.

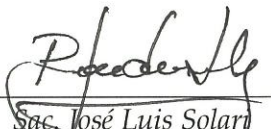
Decreto

Non sono ammesse modifiche o innovazioni agli arredi liturgici e tutto ciò che concerne l'aula liturgica senza licenza scritta dell'Ordinario.

La concessione del luogo sacro per iniziative diverse dal culto cristiano cattolico è subordinata alla licenza scritta dell'Ordinario.

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione di questo testo.

San Miniato 26 febbraio 2026
Protocollo Gen. n. 12 / 2026


Sac. José Luis Solari
Cancelliere vescovile




✠ GIOVANNI PACCOSI
Vescovo di San Miniato